

**ERGASTOLO SENZA SPERANZA DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE  
E ART. 3 CEDU:  
(POCHE) LUCI E (MOLTE) OMBRE IN DUE RECENTI SENTENZE  
DELLA CORTE DI STRASBURGO**

*Nota a [Corte EDU, Sez. IV, Vinter e a. c. Regno Unito, sent. 17 gennaio 2012, ric. n. 66069/09; 130/10; 3896/10](#)  
e [Sez. IV, Harkins e Edwards c. Regno Unito, sent. 17 gennaio 2012, ric. n. 9146/07 e 32650/07](#)*

di Francesco Viganò

SOMMARIO: 1. Premessa: il *leading case* di riferimento (*Kafkaris c. Cipro*, 2008). – 2. *Vinter e a. c. Regno Unito*: gli esiti di un serrato dialogo con le corti britanniche sulla compatibilità dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale. – 3. *Harkins e Edwards c. Regno Unito*: l'applicazione di questi principi alle procedure di estradizione. – 4. Qualche rilievo critico: *a)* il riconoscimento del divieto di pene "gravemente e manifestamente sproporzionate" tra i contenuti del diritto di cui all'art. 3 CEDU. – 5. (Segue): *b)* la compatibilità in linea di principio dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale con l'art. 3 CEDU. – 6. (Segue): *c)* ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata e procedure di estradizione. – 7. Una considerazione finale.

Con due importanti sentenze pronunciate dalla quarta sezione il 17 gennaio 2012 – *Vinter e a. c. Regno Unito*<sup>1</sup> e *Harkins e Edwards c. Regno Unito*<sup>2</sup> –, la Corte EDU è tornata ad occuparsi del problema della compatibilità della pena dell'ergastolo con l'art. 3 CEDU, che era da ultimo stato affrontato nel 2008 nella sofferta sentenza [Kafkaris c. Cipro](#)<sup>3</sup>, ove la Grande Camera – con dieci voti contro sette – aveva escluso la violazione di tale norma convenzionale.

Il problema, come già in *Kafkaris*, concerneva qui più precisamente l'allegata contrarietà all'art. 3 CEDU di un ergastolo inteso come pena *realmente* perpetua: ossia *senza alcuna possibilità per il condannato, trascorso un certo periodo di detenzione in carcere, di beneficiare della liberazione anticipata o condizionale*. Una tale possibilità è normalmente inerente alla pena dell'ergastolo: in Italia, ad es., il condannato può accedere alla liberazione condizionale, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento durante l'esecuzione, una volta trascorsi 26 anni di pena (periodo che può essere ridotto per effetto del meccanismo della liberazione anticipata, che consente

---

<sup>1</sup> C. EDU, sent. 17 gennaio 2012, ric. n. 66069/09; 130/10; 3896/10.

<sup>2</sup> C. EDU, sent. 17 gennaio 2012, ric. n. 9146/07 e 32650/07.

<sup>3</sup> C. EDU (Grande Camera), sent. 12 febbraio 2008, ric. 21906/04.

in buona sostanza di scontare 45 giorni per ogni semestre nel quale il detenuto abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione); e già in precedenza il condannato all'ergastolo che partecipi positivamente al percorso riabilitativo propostogli può beneficiare dei permessi premio e del lavoro all'esterno del carcere una volta trascorsi 10 anni di esecuzione, e della semilibertà dopo 20 anni. Meccanismi simili – con diverso grado di generosità verso il condannato – sono previsti in un po' tutti i paesi europei, compreso il Regno Unito, dove tuttavia è prevista altresì la possibilità che il giudice, al momento della condanna (obbligatoria) all'ergastolo per reati di omicidio intenzionali particolarmente gravi, stabilisca che il condannato *non potrà mai godere di simili benefici*, dovendo pertanto trascorrere *effettivamente* l'intera vita residua in carcere, salva soltanto la possibilità di un provvedimento di clemenza del potere esecutivo per ragioni umanitarie.

Di qui la domanda – affrontata anzitutto in *Vinter* – se una pena così congegnata, che di fatto sacrifica la funzione rieducativa della pena sull'altare della deterrenza o della retribuzione *tout court*, risulti ancora compatibile con il divieto di “punizioni inumane o degradanti” di cui all'art. 3 CEDU; nonché l'ulteriore domanda – che costituisce invece la questione fondamentale analizzata in *Harkins* – se sia compatibile con tale garanzia convenzionale l'extradizione di un detenuto in uno Stato non parte della Convenzione nel quale egli sia esposto al rischio di essere condannato a una simile pena (come il *life imprisonment without parole*, contemplato in molti ordinamenti statunitensi quale alternativa alla pena di morte)<sup>4</sup>.

### **1. Premessa: il *leading case* di riferimento (*Kafkaris c. Cipro*, 2008)**

Come dicevamo, la Grande Camera si era occupata nel 2008 di queste delicate questioni in relazione al ricorso di un cittadino cipriota giudicato responsabile di omicidio premeditato, reato per il quale il codice penale cipriota prevede *obbligatoriamente* l'inflizione dell'ergastolo. La disciplina penitenziaria in vigore al momento della condanna disponeva, d'altra parte, che la pena dell'ergastolo equivalesse effettivamente a una reclusione *perpetua*, senza possibilità per il condannato di accedere a forme di liberazione anticipata e/o condizionale, salva la possibilità di beneficiare di un provvedimento (discrezionale) di grazia da parte del Presidente della Repubblica.

In quell'occasione, la Corte riaffermò la propria costante giurisprudenza, secondo cui la pena dell'ergastolo inflitta a carico di un reo adulto non è di per sé incompatibile con alcuna disposizione convenzionale, e in particolare con l'art. 3 CEDU, aggiungendo tuttavia – anche qui in conformità con la propria giurisprudenza consolidata – che, laddove non sussista alcuna prospettiva di liberazione anticipata,

---

<sup>4</sup> Le conclusioni cui la Corte perviene in *Harkins* sono poi ribadite da una successiva sentenza della quarta sezione (*Babar Ahmad e a. c. Regno Unito*, sent. 10 aprile 2012, ric. nn. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 e 67354/0), che ne riprende anche testualmente numerosi passaggi. Su questa sentenza, cfr. comunque più analiticamente [C. Parodi, Ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata e art. 3 Cedu: meno rigidi gli standard garantistici richiesti in caso di estradizione](#), in *Dir. pen. cont.*, 14 maggio 2012.

l'inflizione dell'ergastolo può sollevare un problema di compatibilità con tale garanzia convenzionale (§ 97).

E' pacifico, dunque, che nessuna violazione dell'art. 3 sussista allorché il condannato all'ergastolo abbia diritto a una verifica della perdurante necessità della detenzione una volta una volta trascorso un dato termine minimo (come accade nell'ordinamento italiano); ma, anche in assenza della previsione di un termine minimo e di una procedura giurisdizionale per ottenere una liberazione anticipata, un contrasto con la convenzione deve ritenersi escluso, secondo la maggioranza in *Kafkaris*, allorché comunque sussista per il condannato una possibilità, *de iure* o *de facto*, di essere rimesso in libertà (§ 98). E dunque, "benché la Convenzione non attribuisca, in generale, un diritto alla liberazione condizionale né a una revisione della pena mirante alla sua possibile remissione o estinzione per effetto di un provvedimento di un'autorità nazionale, giudiziaria o amministrativa, risulta chiaro dalla giurisprudenza rilevante [della Corte] che l'esistenza di un sistema che consente di prendere in considerazione la possibilità di un rilascio anticipato è un fattore che deve essere tenuto in conto al fine di valutare nel singolo caso la compatibilità della pena dell'ergastolo con l'art. 3" (§ 99).

In applicazione di tale criterio, espresso peraltro in termini assai sfuggenti (l'esistenza o meno di una possibilità di liberazione anticipata è indicato non quale criterio determinante per stabilire se sussista o no la violazione, ma semplicemente quale "fattore che deve essere tenuto in conto" dalla Corte), la Grande Camera ritenne nel caso di specie che la possibilità di una grazia da parte del Presidente della Repubblica cipriota su proposta del Procuratore generale fosse sufficiente per riconoscere che il ricorrente avesse una concreta possibilità di essere rilasciato anticipatamente, e per escludere conseguentemente la violazione dell'art. 3 CEDU<sup>5</sup>.

Particolarmente numerose, come anticipato, le opinioni dissenzienti, le quali fecero leva sulla natura puramente *discrezionale* del provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica e sulla completa assenza di garanzie contro il rischio di un uso arbitrario di questa sua prerogativa, nonché sul dato statistico della scarsa applicazione della grazia nell'ordinamento cipriota; con conseguente problematicità dell'affermazione della maggioranza secondo cui il condannato nel caso concreto avesse concrete possibilità, quanto meno *de facto*, di non dover trascorrere il resto della propria vita in prigione. La pena, conclusero i giudici dissenzienti, *dovrebbe sempre* – anche nel caso dell'ergastolo – *mirare al reinserimento sociale dei condannati*; e tale principio, pur in assenza di esplicita base testuale nella Convenzione, avrebbe dovuto essere riconosciuto dalla Corte, che avrebbe ben potuto cogliere l'occasione per affermare assai più chiaramente l'incompatibilità di principio con l'art. 3 CEDU dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.

---

<sup>5</sup> Nel caso concreto, fu invece ravvisata una violazione dell'art. 7 CEDU sotto il profilo dell'applicazione retroattiva della disciplina penitenziaria cipriota, in vigore al momento della condanna *ma non al momento del fatto*, che di fatto eliminava ogni possibilità di liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo, in precedenza possibile una volta che fossero trascorsi 20 anni di detenzione.

## 2. *Vinter e a. c. Regno Unito: gli esiti di un serrato dialogo con le corti britanniche sulla compatibilità dell'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.*

Il 17 gennaio 2012 la Quarta sezione della Corte di Strasburgo annuncia contemporaneamente le sentenze *Vinter* e *Harkins*, sostanzialmente confermando il principio enunciato dalla maggioranza in *Kafkaris*, che viene però corredato di una serie di precisazioni ispirate a loro volta dagli argomenti utilizzati dalla *Court of Appeal* e dalla Corte suprema britannica in alcune recenti decisioni sul medesimo tema. Precisazioni che, conviene anticiparlo, lungi dal valorizzare le agguerrite opinioni dissenzienti di *Kafkaris*, forniscono invece *charte blanche* agli Stati nella previsione e applicazione di una pena detentiva *davvero* “a vita”.

Conviene anzitutto soffermarsi sulla sentenza *Vinter*, nella quale la Corte ha l'opportunità di applicare direttamente i principi espressi in *Kafkaris* all'ordinamento inglese.

Tale ordinamento prevede – dopo l'abolizione della pena di morte, risalente al 1965 – che gli imputati condannati per *murder* siano *obbligatoriamente* condannati alla pena dell'ergastolo<sup>6</sup>. Il *Criminal Justice Act* del 2003 stabilisce che, nell'infliggere tale pena, il giudice – tenuto conto della concreta gravità del reato – debba stabilire la *durata minima* della pena effettivamente da scontare, trascorsa la quale il Parole Board – un organo indipendente dal potere esecutivo, e operante sulla base di una procedura assistita da garanzie giurisdizionali – potrà valutare se sussistano le condizioni per una liberazione anticipata del condannato<sup>7</sup>. *Nei casi più gravi* indicati specificamente dalla legge (quali l'omicidio premeditato di due o più persone, ovvero l'omicidio accompagnato da abusi sessuali o conseguente a un sequestro, o ancora l'omicidio per scopi terroristici) il giudice può tuttavia stabilire – a mezzo di un c.d. “*whole life order*” – che la pena dell'ergastolo sia effettivamente *scontata per tutta la durata della vita del condannato*, salva soltanto la possibilità di un suo rilascio anticipato disposto discrezionalmente dal Segretario di Stato in presenza di circostanze eccezionali quali, in particolare, le condizioni di salute terminali del condannato, unite all'assenza di ogni sua residua pericolosità sociale. Secondo i dati forniti dallo stesso governo

<sup>6</sup> La compatibilità della previsione obbligatoria dell'ergastolo con l'art. 3 CEDU fu affermata dalla *House of Lords* nella sentenza *R v Lichniak and R. v. Pyrah* [2003] 1 AC 903 (cfr. *Harkins*, § 38).

<sup>7</sup> Prima del 2003, la prassi corrente in Inghilterra e nel Galles era che il giudice, pronunciando una sentenza di condanna obbligatoria all'ergastolo, si limitasse a formulare una raccomandazione al Segretario di Stato (e dunque a un organo del potere *esecutivo*) affinché questi fissasse un termine allo scadere del quale ammettere il condannato alla procedura di *parole*, ovvero stabilisse che il condannato non sarebbe *mai* stato ammesso alla possibilità di liberazione anticipata in considerazione della gravità del crimine commesso. Anche in tal caso, tuttavia, restava aperta la possibilità per il Segretario di Stato di riconsiderare, dopo 25 anni di esecuzione della pena, se la sua prosecuzione fosse ancora giustificata, in particolare in casi in cui il condannato avesse dato prova di eccezionali progressi durante il trattamento penitenziario. L'intero sistema fu, tuttavia, giudicato dalla *House of Lords* incompatibile con l'art. 6 della Convenzione (cfr. *R (Anderson) v the Secretary of State for the Home Department* [2003] 1 AC 837, e fu conseguentemente riformato con il citato *Criminal Justice Act* del 2003, che giurisdizionalizzò integralmente la procedura, attribuendo il potere di decidere sulla fissazione di un termine per l'eventuale concessione della liberazione anticipata allo stesso giudice della condanna (per la dettagliata ricostruzione dell'evoluzione del quadro normativo inglese, cfr. *Harkins*, §§ 8-9 e 29-44).

britannico alla Corte, sui quasi 5.000 detenuti che nel 2011 stavano scontando la pena dell'ergastolo per il delitto di *murder*, nei confronti di 41 era stato disposto un “*whole life order*”; e *in nessun caso* a partire dal 2000 il Segretario di Stato aveva disposto il rilascio anticipato di uno di tali condannati.

Come la stessa Corte europea riferisce, la compatibilità di tale meccanismo con l'art. 3 CEDU fu vagliata, con esito positivo, dalla *Court of Appeal* inglese nel 2009 nel caso *Bieber*<sup>8</sup>. In quell'occasione i giudici britannici esclusero, anzitutto, che la mera *imposizione* della pena dell'ergastolo corredata da un “*whole life order*” potesse sollevare una questione di compatibilità con l'art. 3 CEDU; piuttosto, una violazione potrebbe in teoria verificarsi *soltanto nel momento in cui la protrazione della detenzione del condannato non risulti più sorretta da alcuna ragione giustificativa*, né di ordine punitivo né di ordine preventivo. Ove una tale eventualità si venisse di fatto a verificare, tuttavia, la possibilità di un rilascio anticipato per motivi umanitari da parte del Segretario di Stato consentirebbe comunque di concludere che, nell'ordinamento inglese, la pena dell'ergastolo anche in questa forma è, *de iure* e *de facto*, commutabile; con conseguente esclusione di un conflitto con l'art. 3 CEDU, secondo i principi statuiti dalla Corte europea in *Kafkaris*.

L'anno precedente, la *House of Lords* era stata invece chiamata a confrontarsi, nel caso *Wellington*, con la questione della legittimità convenzionale dell'extradizione di un detenuto verso lo Stato americano del Missouri, dove il medesimo rischiava una condanna alla pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata (*life imprisonment without parole*)<sup>9</sup>. La suprema giurisdizione britannica enunciò qui il principio secondo cui *l'imposizione* della pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata non viola *di per sé* l'art. 3 CEDU, *sempre che tale pena non debba considerarsi gravemente o manifestamente sproporzionata* (*grossly or clearly disproportionate*) rispetto alla gravità del fatto; ribadendo poi, sulla medesima linea di *Kafkaris*, che *l'esecuzione* di tale pena deve ritenersi compatibile con quella disposizione convenzionale, a condizione che il condannato possa comunque beneficiare di una possibilità, *de iure* o *de facto*, di liberazione anticipata (come quella assicurata, nei casi di specie, dai poteri di grazia del governatore del Missouri).

Statuendo ora in *Vinter* su tre ricorsi di altrettanti condannati all'ergastolo destinatari di “*whole life orders*” nell'ordinamento inglese, i quali lamentavano tra l'altro la violazione dell'art. 3 CEDU, una *maggioranza di quattro giudici su sette* della quarta sezione della Corte europea *esclude la violazione*, in esito a un percorso argomentativo che aderisce strettamente a quello seguito dai giudici inglesi della *Court of Appeal* e della *House of Lords*.

I giudici di Strasburgo fanno proprio, anzitutto, il criterio enunciato dalla *House of Lords* in *Wellington* della “grave o manifesta sproporzione” della pena per valutare se già *l'inflizione* dell'ergastolo corredata da un “*whole life order*” violi l'art. 3 CEDU. Il criterio in questione, pur sprovvisto di base testuale nella Convenzione, appare in effetti alla Corte fondato su un ampio *consenso a livello internazionale*, essendo

---

<sup>8</sup> R. v. *Bieber* [2009] 1 WLR 223.

<sup>9</sup> *Wellington v. Secretary of State for the Home Department* [2008] UKHL 72.

frequentemente utilizzato per valutare se una data pena costituisca un trattamento inumano o degradante, o sia altrimenti contraria a norme costituzionali di contenuto equivalente (§ 88). Praticamente in tutti i casi citati dalla Corte, tratti dalle più varie giurisprudenze costituzionali del mondo (dagli Stati Uniti e al Canada al Sud Africa, passando per Mauritius e la Namibia), il test in questione è peraltro utilizzato in chiave assai restrittiva, consentendo una censura delle scelte sanzionatorie del legislatore in situazioni “rare, se non addirittura uniche”, secondo la formula utilizzata in particolare dalla Corte Suprema canadese (§ 89).

Sotto questo profilo, la Corte ritiene debba in linea di principio distinguersi tra le ipotesi in cui il giudice abbia l’obbligo di applicare ai condannati per determinati reati l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, e quelle in cui la pena in questione sia lasciata alla valutazione *discrezionale* del giudice, sulla base della valutazione delle concrete circostanze del caso. Nel primo caso il giudice si trova in effetti nell’impossibilità di valutare eventuali circostanze attenuanti che possano parlare contro l’imposizione di una pena così severa; il che impone uno scrutinio più attento dal punto di vista della possibile grave e manifesta sproporzione della pena, e conseguentemente della possibile violazione dell’art. 3 CEDU, benché ciò non implichi *necessariamente* che nel caso concreto una tale sproporzione debba essere ravvisata (§§ 92-93).

Nei casi di specie sottoposti ora al suo esame, la Corte conclude che nessuno dei tre ricorrenti aveva dimostrato che la pena dell’ergastolo con “*whole life order*”, loro inflitta in esito a una valutazione comunque *discrezionale* del giudice – il quale aveva avuto dunque una piena opportunità di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto –, fosse macroscopicamente sproporzionata ai gravissimi omicidi dei quali erano stati giudicati responsabili.

Quanto invece al possibile contrasto con l’art. 3 CEDU nella fase *esecutiva* della pena, la Corte aderisce anche qui alla tesi espressa dalla *Court of Appeal* inglese in *Bieber*: una violazione potrà essere ravvisata soltanto a condizione che il condannato dimostri *a)* che la protrazione della propria detenzione non sia più funzionale ad alcuno dei legittimi scopi della pena (indicati in punizione, prevenzione generale, tutela della collettività, risocializzazione), e *b)* che non vi sia alcuna prospettiva, *de iure* o *de facto*, di liberazione anticipata (§ 92).

In ciascuno dei tre casi di specie, la Corte ritiene che i ricorrenti *non* avessero dimostrato la sussistenza nemmeno della prima di queste condizioni. Si sottolinea in proposito come il primo ricorrente fosse giunto soltanto al terzo anno di esecuzione della pena per un omicidio particolarmente brutale, commesso quando si trovava in stato di liberazione condizionale dopo essere già stato condannato all’ergastolo per un precedente omicidio; e come la posizione del secondo e il terzo ricorrente, che pure avevano già trascorso in carcere rispettivamente 26 e 16 anni, fosse stata recentemente rivalutata dalla *High Court* in applicazione della disciplina transitoria prevista dal *Criminal Justice Act* del 2003, la Corte inglese avendo in quell’occasione concluso che la natura particolarmente odiosa del crimine da essi commessi effettivamente richiedesse un “*whole life order*”, onde assicurare il soddisfacimento di necessità punitive e preventive. Non essendo pertanto possibile affermare che la protrazione della

detenzione dei tre ricorrenti non sia ormai più funzionale ad alcuno scopo legittimo della pena, la violazione dell'art. 3 CEDU deve qui essere esclusa, senza che appaia necessario esaminare l'ulteriore profilo se l'ordinamento inglese offra davvero ai condannati all'ergastolo con un "*whole life order*" una opportunità, almeno *de facto*, di vedersi parzialmente condonata la pena.

I tre giudici dissenzienti, pur riconoscendo che l'imposizione della pena dell'ergastolo per crimini particolarmente gravi è in sé conforme all'art. 3 CEDU, rilevano tuttavia che la mera possibilità per il Segretario di Stato di disporre la liberazione anticipata del condannato per motivi umanitari non sia sufficiente a garantire il rispetto degli standard convenzionali, i quali – se rettamente intesi – dovrebbero invece richiedere la predisposizione da parte dello Stato di un meccanismo di verifica giurisdizionale della perdurante necessità dell'esecuzione della pena una volta che il condannato abbia trascorso un certo numero di anni in carcere; e ciò al fine di non privare il condannato ogni speranza, per quanto tenue, di liberazione condizionale. In assenza di un simile meccanismo, e in presenza invece di *chances* soltanto teoriche (o comunque assai remote) di liberazione anticipata, destinate ad operare in ipotesi limite di malattie terminali o simili, dovrebbe dunque ritenersi violata la garanzia convenzionale di cui all'art. 3, la pena detentiva perpetua convertendosi qui in un trattamento inumano e degradante.

### **3. *Harkins e Edwards c. Regno Unito: l'applicazione di questi principi alle procedure di estradizione.***

I principi enunciati dalla maggioranza della quarta sezione nel caso *Vinter* trovano altresì applicazione in *Harkins e Edwards c. Regno Unito*, decisa questa volta all'unanimità, che rigetta i ricorsi di due detenuti – l'uno cittadino britannico, l'altro statunitense – contro la decisione del governo inglese di *estradarli negli Stati Uniti*, dove essi sarebbero stati esposti al rischio di essere condannati alla pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata (*life imprisonment without parole*).

La questione della compatibilità di una simile pena con l'art. 3 CEDU è qui complicata dalla necessità di combinare i principi già enunciati in *Kafkaris* e in *Vinter* con le garanzie che la giurisprudenza della Corte, a partire dal notissimo caso *Soering*, deduce dal medesimo articolo 3 con riferimento ai diritti delle persone sottoposte a procedure di estradizione (e di espulsione) da uno Stato parte della Convenzione ad altro Stato. In estrema sintesi, tale giurisprudenza riconosce che ogni individuo ha diritto a non essere estradato o espulso in uno Stato dove sarebbe esposto a un "rischio reale" di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, affermando altresì che tale diritto è da intendersi come *assoluto*, e non bilanciabile con alcun interesse eventualmente confliggente, come la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

L'esatta portata dell'art. 3 CEDU in materia di estradizione era stata, tuttavia, posta in discussione dalla *House of Lords* nella sentenza *Wellington* poc'anzi citata; sicché la Corte europea avverte per prima cosa la necessità di chiarire la propria

posizione in merito, fugando i dubbi che erano stati evidenziati dai supremi giudici inglesi.

La maggioranza della *House of Lords* aveva ritenuto anzitutto di dover inferire dalla giurisprudenza di Strasburgo l'esistenza di *diversi standard di tutela dell'art. 3 nelle procedure di estradizione, da un lato, e in quelle di espulsione, dall'altro*. La risposta della Corte è qui assai netta: gli standard di tutela sono in realtà i medesimi; la presenza di un "rischio reale" di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU preclude tanto l'extradizione, quanto qualsiasi forma di allontanamento della persona dal territorio dello Stato, la cui conseguenza ben può essere d'altronde la sottoposizione della persona espulsa ad una pena (o a una detenzione) contraria alla disposizione convenzionale in parola (§ 120).

In secondo luogo, la *House of Lords* aveva ritenuto di poter evincere dai precedenti della Corte un *differente trattamento* tra l'ipotesi in cui il soggetto sia esposto, nel paese di destinazione, al rischio di trattamenti qualificabili propriamente come "tortura", ovvero di meri "trattamenti inumani e degradanti": nel primo caso la tutela offerta dall'art. 3 dovrebbe effettivamente intendersi come assoluta, nel secondo caso sarebbero invece ammissibili bilanciamenti con possibili interessi confliggenti. Anche qui la Corte, pur riconoscendo una qualche ambiguità nella propria giurisprudenza meno recente (e in particolare in un *dictum* di *Soering*), riafferma invece con decisione il carattere *assoluto* della tutela offerta dall'art. 3, che mira a garantire l'individuo contro il rischio reale di *ogni* trattamento contrario all'art. 3 nello Stato di destinazione (§§ 122-128). La Corte ha facile gioco nel citare i suoi *leading cases* in materia – da *Chahal*<sup>10</sup> al più recente *Saadi c. Italia*<sup>11</sup> –, nei quali fu ravvisata una violazione potenziale dell'art. 3 in relazione all'espulsione addirittura di sospetti terroristi verso paesi nei quali essi erano esposti a un rischio reale di essere sottoposti a trattamenti *genericamente indicati come contrari all'art. 3*: senza che la Corte abbia considerato in alcun modo se essi fossero più precisamente qualificabili come tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, ciò che – d'altronde – sarebbe apparso quanto meno difficile da verificare in concreto, dato il carattere meramente prospettico della valutazione del rischio compiuta dalla Corte. Ma la Corte cita altresì, a supporto, la giurisprudenza del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, la Convenzione ONU contro la tortura, le linee guida del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la lotta contro il terrorismo, nonché – e il dato appare meritevole di una speciale sottolineatura – l'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta in termini assoluti l'espulsione o l'extradizione di un individuo in uno Stato dove sussista un "rischio serio" che il medesimo venga sottoposto a pena di morte, tortura o *altro trattamento o punizione inumana o degradante*: a conferma, dunque, del rapporto di interazione virtuosa instaurato tra la CEDU e gli strumenti normativi dell'Unione europea, prima fra tutti la Carta, nella direzione di un progressivo innalzamento del livello di tutela dei diritti fondamentali.

Riprendendo un rilievo svolto da Lord Brown nel caso *Wellington*, la Corte ha cura tuttavia di precisare che *la valutazione del livello minimo di gravità del trattamento*

---

<sup>10</sup> *Chahal c. Regno Unito*, sent. 15 novembre 1996, ric. n. 22414/93.

<sup>11</sup> *Saadi c. Italia*, sent. 28 febbraio 2008, ric. n. 37201/06.

cui la persona sottoposta a estradizione o espulsione rischia di essere esposta nello Stato di destinazione *non può essere svolta con lo stesso rigoroso standard* che la Corte utilizza allorché si tratta di valutare condotte *direttamente imputabili allo Stato parte* della Convenzione. *La Convenzione non può, infatti, essere interpretata come uno strumento per imporre a Stati terzi gli standard convenzionali nel trattamento dei detenuti*, le cui concrete modalità dipendono anche dalla complessiva disponibilità di risorse economiche da parte dello Stato. La Corte sottolinea, ad es., come non sia realistico attendersi il medesimo standard di tutela sanitaria dei detenuti da parte di un ricco Stato parte della Convenzione e da parte di uno Stato in via di sviluppo; ma una tale discrasia non può essere considerata, di per sé, come un ostacolo alla legittimità dell'extradizione del detenuto. Dunque, *un dato trattamento penitenziario che la Corte giudicherebbe contrario all'art. 3 in quanto "degradante" se compiuto da uno Stato parte, potrebbe invece non raggiungere, se compiuto da uno Stato terzo, il livello di gravità necessario per precludere l'extradizione di un detenuto verso quello Stato* (§§ 129-130).

In ogni caso, la Corte rileva come il suo approccio sia stato sempre assai cauto nel ravvisare la violazione dell'art. 3 in casi di estradizione o espulsione, specialmente quando – come nei casi di specie sottoposti al suo esame – l'extradizione sia richiesta da ordinamenti, come quelli statunitensi, con una lunga storia di rispetto per la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto (§ 131).

Sulla base di queste premesse, non stupisce che la Corte concluda nel senso che l'extradizione dei due ricorrenti verso gli Stati Uniti *non* possa ritenersi preclusa dall'art. 3 CEDU.

Ripercorrendo letteralmente gli argomenti spesi in *Vinter*, poc'anzi analizzati, la Corte osserva anzitutto come il suo *primo compito* sia quello di verificare – anche nei contesti estradizionali – se l'inflizione della pena dell'ergastolo senza liberazione condizionale possa *in sé* considerarsi come "gravemente e manifestamente sproporzionata" rispetto alla gravità dei fatti in concreto addebitati ai ricorrenti.

I casi di specie, per la verità, avrebbero potuto far sorgere qualche dubbio alla Corte. Il primo ricorrente anzitutto era soggetto alla pena *obbligatoria* dell'ergastolo *without parole*, senza dunque che fosse concesso al giudice – a differenza di quanto accade nell'ordinamento inglese – di considerare eventuali attenuanti in suo favore: il che di per sé doveva imporre, secondo i principi poc'anzi enunciati, una particolare cautela da parte della Corte nella valutazione della possibile grave e manifesta sproporzione della pena rispetto al fatto. Nel caso di specie, per di più, l'imputato – ventenne all'epoca dei fatti – era accusato non già di un omicidio intenzionale, bensì di un c.d. *felony murder*, e cioè di un *omicidio involontario commesso durante l'esecuzione di un altro delitto* (nel caso di specie, una rapina a mano armata): per tale reato – che nella generalità degli ordinamenti di *common law* contemporanei non è più considerato come *murder* ma come semplice *manslaughter*, pertanto non punibile con l'ergastolo, e che nell'ordinamento italiano sarebbe stato punibile con una pena detentiva *temporanea* ex art. 586 c.p. a titolo di mero concorso formale tra il delitto doloso base e omicidio *colposo* – il diritto penale della Florida prevede invece, per l'appunto, la pena obbligatoria dell'ergastolo *without parole*. Il secondo ricorrente era dal canto imputato di un omicidio *volontario*, commesso però quando l'imputato aveva appena diciannove

anni, e dunque di un reato per il quale l'ordinamento del Maryland prevede obbligatoriamente la pena dell'ergastolo, questa volta con *facoltà* per il giudice di escludere ogni possibilità di *parole*.

La Corte riconosce che, se processati in Inghilterra, nessuno dei ricorrenti sarebbe stato condannato ad una pena tanto severa, essendo del tutto improbabile che a un ragazzo di diciannove o vent'anni, appena al di sopra della maggiore età, un giudice inglese volesse precludere ogni speranza di essere riammesso un giorno al consorzio civile; ed ammette altresì, per quanto concerne in particolare il primo ricorrente, che la condanna all'ergastolo *without parole* di un imputato accusato di avere *involontariamente* causato la morte di un uomo nel corso di un'azione costitutiva di un delitto possa essere giudicata *in astratto* contraria ai fondamentali principi di giustizia, ed essere pertanto qualificata come pena "gravemente e manifestamente sproporzionata". L'analisi delle peculiarità del caso conduce tuttavia la Corte ad escludere *in concreto* una sproporzione macroscopica della pena, entrambi i ricorrenti essendo accusati di fatti di elevata gravità – anche il primo ricorrente avendo pur sempre cagionato la morte di un uomo per mezzo di una pistola carica, che egli aveva *volontariamente* utilizzato per commettere una rapina.

Secondo lo schema di giudizio elaborato in *Vinter*, poi, una volta escluso che l'*inflizione* della pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata costituisca in sé una punizione inumana e degradante in quanto gravemente e manifestamente sproporzionata, il ricorrente dovrebbe dimostrare – per essere considerato vittima di una violazione dell'art. 3 CEDU – che la *protrazione dell'esecuzione della pena* non risponda più ad alcuno dei legittimi scopi della pena, e che ciononostante non vi sia alcuna possibilità, *de facto* o *de iure*, di ottenere una liberazione anticipata. La Corte si limita qui ad osservare che rispetto ai due ricorrenti *a) non è affatto certo* che si presenti, un futuro, una situazione in cui l'esecuzione delle rispettive pene non potrà più giustificarsi in relazione ad alcuno dei pensabili scopi della pena, e *b) che neppure è certo* che, se una tale situazione dovesse verificarsi, i governatori della Florida e del Maryland non faranno uso dei poteri discrezionali di grazia che consentono loro di liberare anticipatamente i condannati all'ergastolo.

Ricorsi respinti, dunque; e questa volta – sorprendentemente – senza alcuna opinione dissenziente, nemmeno da parte dei giudici che non avevano votato in favore della soluzione di maggioranza in *Vinter*.

#### **4. Qualche rilievo critico: a) il riconoscimento del divieto di pene "gravemente e manifestamente sproporzionate" tra i contenuti del diritto di cui all'art. 3 CEDU**

In mezzo alle molte ombre, sulle quali soffermeremo tra qualche istante la nostra attenzione, una piccola luce merita subito di essere segnalata nelle due recenti sentenze qui analizzate. Per la prima volta, se non ci inganniamo, la Corte afferma qui che il divieto di "punizioni inumane o degradanti" di cui all'art. 3 CEDU implica un divieto di pene "gravemente e manifestamente sproporzionate".

Stupisce a prima vista il richiamo – sia pure in negativo – al canone della proporzione, in una norma che enuclea una garanzia da sempre declinata dalla Corte (ancora, esplicitamente, nelle sentenze qui in commento) in termini *assoluti*. E tuttavia la logica di questo richiamo è trasparente: una pena eseguita con modalità in sé *compatibili* con il diritto di cui all’art. 3 CEDU (che non vieta, per costante giurisprudenza, l’inflizione di quelle sofferenze necessariamente insite nella natura stessa della pena) costituisce una punizione inumana o degradante *allorché non si lasci in alcun modo giustificare al metro della proporzione con la gravità del fatto commesso*; di talché la sua stessa *inflizione*, prima ancora che la sua successiva esecuzione, integrerà una sofferenza *ingiustificata* a carico del condannato, in violazione dello stesso art. 3.

L’adozione di questo canone – pur circondato da mille cautele, come l’affermazione, mutuata dalla Suprema Corte canadese, secondo cui il riconoscimento delle sue violazioni dovrebbe essere confinato ad “occasioni rare, se non uniche” – rappresenta un passo importante nella direzione di un rafforzamento dello statuto convenzionale della responsabilità penale, stante il silenzio serbato in proposito dal testo della Convenzione. Un silenzio che rischiava del resto di suonare sempre più imbarazzante, a fronte dei trend di tutela rilevati nelle giurisprudenze costituzionali e supreme di tutto il mondo (ampiamente citate dalle due sentenze qui annotate), e a fronte del riconoscimento esplicito di tale principio nell’art. 49 § 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“*Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato*”).

E’ dunque da salutare con favore la decisione della Corte, direttamente stimolata dalla *House of Lords* britannica, di assumere il principio di proporzione della pena (o quanto meno quello della sua non manifesta sproporzione) nell’alveo delle garanzie convenzionali, attraverso un’operazione interpretativa parallela a quella che ha condotto ormai da decenni la Corte a leggere nella clausola di “necessità in una società democratica”, o in quella di “assoluta necessità” nell’ambito dell’art. 2, un *referimento implicito alla proporzione* come condizione di legittimità per le limitazioni alla quasi totalità dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione. Anche la pena – che si risolve in effetti nella limitazione o addirittura nella privazione di alcuni dei diritti più fondamentali riconosciuti dalla Convenzione – deve così intendersi legittima *soltanto in quanto proporzionata* – o almeno, *non manifestamente e gravemente sproporzionata* – rispetto al reato, e dunque (almeno mediatamente) alle finalità che giustificano la pena. Finalità che però – come subito vedremo – la Corte intende, ahimè, in senso pericolosamente lato.

## **5. (Segue): b) la compatibilità in linea di principio dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale con l’art. 3 CEDU**

E veniamo così al profilo a nostro avviso più discutibile delle due sentenze in esame, che non soltanto *non* accolgono l’invito espresso dai giudici dissenzienti in *Kafkaris* a dichiarare senza equivoci la contrarietà all’art. 3 CEDU dell’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, ma addirittura riconoscono in modo netto la

*legittimità* convenzionale dell'*inflizione* di una tale pena, almeno laddove non gravemente e manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso, circoscrivendo l'ipotesi di contrasto alla sola situazione in cui, in uno stadio normalmente assai avanzato dell'esecuzione, il condannato sia in grado di dimostrare a) che la protrazione della propria detenzione non sia più congruente con alcuna apprezzabile funzione della pena, e b) che non vi sia a questo punto alcuna possibilità, *de facto* o *de iure*, di essere rimesso in libertà.

Già la condizione *sub a)* appare, per la verità, di assai improbabile verifica, se non altro in relazione all'ampiezza di quelli che la Corte ritiene essere i *legittimi scopi della pena*: che non sono confinati soltanto alla prevenzione generale e quella speciale, comprensiva quest'ultima della neutralizzazione della pericolosità del condannato e della sua risocializzazione, ma si estendono anche alla "punizione", e dunque alla "retribuzione" per il male da questi commesso. Come dire: anche quando emergesse che il condannato abbia partecipato attivamente ai percorsi di risocializzazione propostigli nel corso di decenni di detenzione, comportandosi come un detenuto modello, e non dia più alcun segno di pericolosità sociale, *il suo mantenimento in carcere usque ad mortem potrebbe comunque essere ritenuto legittimo*, in relazione a ragioni di *prevenzione generale* (*sub specie* di conferma dell'efficacia deterrente della norma penale a suo tempo violata), nonché all'idea di una sua "*giusta punizione*" per un crimine talmente odioso da aver meritato, al tempo della condanna, l'*inflizione* di una pena così severa<sup>12</sup>. Il venir meno delle ragioni di prevenzione speciale negativa, e il positivo compimento del percorso di risocializzazione, non basterebbero dunque – nell'ottica della Corte – ad attribuire al condannato un *diritto* a beneficiare della liberazione anticipata e/o condizionata, allorché l'esecuzione della pena si lasciasse comunque giustificare in nome dell'esigenza di dissuadere *altri* dal commettere reati, nonché – e soprattutto – in nome del principio, di biblica memoria, della *retribuzione* del male commesso.

Così stando le cose, risulta difficile immaginare quali siano le situazioni concrete – che pure la Corte fa salve – in cui la protrazione della detenzione *non* risponda più ad *alcuna* delle legittime funzioni della pena, e nelle quali dovrebbe quanto meno essere assicurata al condannato una possibilità – *de iure* o *de facto* – di accedere alla liberazione condizionale. La Corte pensa, verosimilmente, a casi di condannati in gravissime condizioni di salute, magari divenute incompatibili con lo stesso contesto carcerario, in cui le ragioni della umana compassione potrebbero in ipotesi prevalere su quelle retributive o generalpreventive; accontentandosi però, pur

---

<sup>12</sup> La Corte avalla qui, dunque, il criterio enunciato dalla *Court of Appeal* inglese nel caso *R v. Neil Jones and Others* [2006] 2 Cr. App. R. (S.) 19, citato in *Vinter*, § 42, secondo cui il giudice che debba valutare se condannare all'ergastolo con "*whole life order*" deve orientare il giudizio non all'idea della "*protection of the public*", e dunque alla neutralizzazione della pericolosità sociale del condannato (che è invece il criterio che orienta il *Parole Board* nella valutazione se concedere o meno la liberazione anticipata alla generalità dei condannati), ma unicamente al criterio del "*just punishment*": il "*whole life order*" si giustifica non in relazione a ragioni specialpreventive, ma unicamente in relazione all'idea della *retribuzione* per la commissione di un crimine particolarmente odioso. Conseguentemente, la pena continuerà a trovare giustificazione anche se verrà meno la pericolosità sociale del condannato: le ragioni della retribuzione sono fissate, una volta per tutte, dall'entità del crimine commesso.

in queste situazioni estreme, dell'esistenza nell'ordinamento di poteri di remissione o commutazione della pena esercitabili *motu proprio* da autorità del potere *esecutivo*, senza alcun preciso vincolo procedimentale e senza possibilità di ricorsi da parte dell'interessato contro l'eventuale decisione di diniego.

In questo modo la Corte assesta a un livello estremamente basso lo standard di tutela desumibile dall'art. 3 CEDU, negando anzi al condannato – nei fatti – la titolarità di un qualsiasi *diritto* nei confronti dello Stato, che resta libero di stabilire in via del tutto *discrezionale* se la prosecuzione della pena ancora si giustifichi in relazione a una qualche funzione della pena: all'unica condizione, ripetiamo, che al condannato non venga *a priori* negata ogni *chance* di essere destinatario di un provvedimento di clemenza.

Molto poco, dunque, rispetto agli standard di tutela correnti nella quasi totalità dei paesi aderenti al Consiglio d'Europa (oltre che in molti altri paesi del mondo), nei quali – come rammenta la Corte stessa – non solo non è prevista la pena dell'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata, ma è anzi riconosciuto (esplicitamente o implicitamente) a livello costituzionale il principio secondo cui la pena deve avere *necessariamente* una funzione *risocializzatrice*: funzione che logicamente presuppone che anche ai condannati alla pena perpetua sia conservata una *chance* di essere, prima o poi, *reinseriti* nel tessuto sociale.

La Corte cita, in particolare, la giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca, che sin dal 1977 aveva affermato la compatibilità con l'art. 1 della Costituzione, che tutela la dignità umana, della previsione obbligatoria della pena dell'ergastolo per l'omicidio aggravato, *nella misura però in cui al condannato sia garantita una possibilità concreta e realisticamente accessibile di riottenere la libertà dopo un certo tempo passato in carcere*; e che nel 2010, coerentemente, aveva vietato l'extradizione di un imputato in Turchia, dove costui sarebbe stato esposto alla prospettiva di una condanna alla pena dell'“ergastolo aggravato sino alla morte”, avendo la Corte federale ritenuto troppo vaghe che le assicurazioni fornite dal governo turco sull'esistenza di poteri di grazia e di commutazione della pena in caso di malattia e età avanzata del condannato (§ 70-72). I giudici di Strasburgo non citano invece – ed è un peccato, in una sentenza che menziona sentenze di mezzo mondo – la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, che muovendo dalla base testuale dell'art. 27 co. 3 Cost. parimenti afferma costantemente la compatibilità con la Costituzione della pena dell'ergastolo proprio nella misura in cui tale pena “attualmente non riveste più i caratteri della perpetuità”<sup>13</sup>, non ostando al reinserimento sociale dei condannati grazie alle misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

La Corte EDU si assesta dunque sul *minimum standard* nell'ambito delle tradizioni costituzionali comuni, livellandosi sugli Stati del Consiglio d'Europa che *meno* garantiscono i diritti dell'individuo di fronte all'esercizio dello *ius puniendi*; e si preclude così *a priori* ogni possibilità di stimolare, attraverso la propria giurisprudenza, un innalzamento degli standard di tutela in quegli stessi paesi. E ciò in sorprendente

---

<sup>13</sup> C. cost., sent. n. 168/1994. Nello stesso senso, in precedenza, C. cost. n. 264/1974.

controtendenza – come già era stato rilevato dai giudici dissenzienti in *Kafkaris* – rispetto:

- alle posizioni assunte dalla comunità internazionale in sede di ratifica dello *Statuto di Roma* istitutivo della Corte penale internazionale, dove – pur rispetto ai crimini più odiosi che si possano immaginare – fu affermato un obbligo di necessaria verifica della perdurante necessità della pena detentiva perpetua, una volta trascorsi venticinque anni di esecuzione (77 § 1 (b) dello Statuto);

- agli standard di tutela accolti in seno all’*Unione europea*, così come risultanti in particolare dalla decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, che consente agli Stati membri di subordinare la consegna di una persona che potrebbe essere condannato alla pena dell’ergastolo alla condizione che l’ordinamento dello Stato richiedente preveda un sistema di revisione dell’esecuzione della pena medesima su richiesta del condannato, o al più tardi dopo 20 dall’inizio della sua esecuzione (art. 5 § 2 della decisione quadro 2002/584/GAI); nonché

- alle costanti e reiterate raccomandazioni del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea parlamentare dello stesso *Consiglio d’Europa* (citate analiticamente nei §§ 68-73 di *Kafkaris*), che da oltre trent’anni insistono sulla necessità che gli Stati membri introducano nei rispettivi ordinamenti meccanismi di liberazione condizionale per ogni categoria di detenuti, compresi i condannati all’ergastolo, sottolineando altresì la necessità che i criteri per l’ammissione a tali benefici siano stabiliti in maniera chiara dalla legge, che il procedimento sia esso stesso regolato per legge, e che il condannato abbia un’effettiva possibilità di partecipare a tale procedimento, con diritto di ricorrere contro la decisione di diniego.

Raccomandazioni, queste ultime, che resteranno così confinate al volatile pieno del c.d. *soft law*, e che la Corte rinuncia oggi a trasformare in direttive *vincolanti* per lo Stato, come pure sarebbe stato in suo potere fare nella propria qualità di interprete autentica della Convenzione ex art. 32 CEDU.

Il risultato è allora quello di legittimare al metro della Convenzione una normativa di sapore veterotestamentario come quella inglese sull’ergastolo aggravato da un “*whole life order*”, contro la quale lo stesso giudice della *High Court* che aveva deciso in prima istanza il caso *Wellington*, Lord Justice Laws, aveva usato parole taglienti, che vale qui la pena di riportare integralmente: “L’abolizione della pena di morte è stata lodata, e giustificata, in molti modi; ma alla base di tale scelta vi è certamente il riconoscimento che la vita di ogni persona, anche della più depravata, ha un valore inalienabile. L’annientamento di una vita può essere ritenuto lecito in qualche circostanza speciale, come la legittima difesa o una guerra giusta; ma una pena retributiva non è mai sufficiente per giustificare un simile atto. Eppure, detenere una persona senza offrirle alcuna speranza di essere liberata in futuro è, sotto molti aspetti, simile alla pena capitale. Quel detenuto non sarà mai in grado espiare la propria colpa. Per quanto egli possa utilizzare il proprio tempo per emendare la propria vita, la sua punizione si concluderà soltanto al momento della sua morte. Come la pena capitale, la previsione dell’ergastolo per l’intera vita del detenuto è una *lex talionis*. Ma la sua simmetria concettuale o reale con il crimine per il quale essa è inflitta al condannato (la sola virtù della *lex talionis*) non è qui in grado di offrire alcuna garanzia che la pena

risulti in concreto proporzionata, perché un ergastolo senza prospettiva di liberazione anticipata è intrinsecamente arbitrario: può essere misurato in giorni o in decenni, a seconda di quanto resta da vivere al condannato. Una tale pena è pertanto sproporzionata – vizio che già dovrebbe determinare la sua contrarietà all’art. 3 – a meno che, naturalmente, non si voglia applicare ad essa proprio la logica della pena di morte: quella secondo cui il crimine commesso era tanto odioso, che nessuna espiazione è possibile. Ma, allora, dal supposto inalienabile valore della vita umana dedurremmo soltanto la necessità di garantire la mera sopravvivenza fisica del condannato: nulla più se non consentirgli di continuare a respirare, ristretto in una situazione non proprio indecorosa. Questo significa prestare un tributo soltanto verbale al valore della vita umana, non già assicurare il rispetto di tale valore”<sup>14</sup>.

Considerazioni sacrosante: rimaste tuttavia senza eco presso la *House of Lords*, e presso la stessa suprema giurisdizione chiamata a garantire i diritti umani, e in definitiva l’inalienabile dignità della persona, nell’intero spazio giuridico europeo.

## 6. (Segue): c) ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata e procedure di estradizione

Due parole ancora, prima di concludere, sulla declinazione dei principi enunciati dalla Corte in materia di *estradizione*.

E’ evidente anzitutto che, avendo la Corte riconosciuto la compatibilità con gli standard convenzionali dell’ergastolo con “*whole life order*” nell’ordinamento inglese, ben difficilmente avrebbe potuto riconoscere la contrarietà all’art. 3 dell’ergastolo “*without parole*” presente negli ordinamenti della Florida e del Maryland: pene tutte dai caratteri sovrapponibili, che lasciano al condannato l’unica speranza di beneficiare, prima di morire, di un provvedimento discrezionale di grazia da parte dell’autorità politica – una speranza, tra l’altro, in concreto assai flebile, secondo i documentati pareri depositati avanti alla Corte dagli esperti intervenuti quali *amici curiae*.

Ma l’enunciazione, da parte della Corte, del criterio secondo cui nei casi di estradizione spetterebbe al ricorrente dimostrare che la *protrazione* dell’ergastolo non risulti più funzionale ad alcuno dei legittimi scopi della pena appare del tutto irrealistica, sin quasi a sfiorare il ridicolo: in una procedura estradizionale, nella quale l’esecuzione della pena normalmente *non è ancora iniziata*, proprio non si vede come l’estradando possa essere in grado di dimostrare che l’esecuzione della pena che risulterà dalla propria (futura ed eventuale) condanna risulterà, a partire da un certo momento in poi, del tutto inutile. La valutazione che potrebbe essere realisticamente compiuta dalla Corte, in queste ipotesi, è soltanto di natura *prognostica*; e dovrebbe ragionevolmente basarsi – sulla base della giurisprudenza consolidata in tema di art. 3 – sull’apprezzamento da parte della Corte del “serio rischio” che, una volta verificatasi tale situazione di (sopravvenuta) inutilità della pena, il condannato si veda preclusa ogni *realistica* possibilità di ottenere una liberazione anticipata. Ma della struttura

---

<sup>14</sup> [2007] EWHC 1109 (Admin). Il passo è letteralmente citato in *Vinter*, § 46 e in *Harkins*, § 35.

necessariamente *prognostica* di tale giudizio, e soprattutto della *definizione di un preciso standard* per la valutazione del rischio di una successiva violazione dell'art. 3, non vi è alcuna traccia della sentenza *Harkins*.

E la lacuna, ci pare, è estremamente grave, a fronte dell'ovvia considerazione che, ove una tale violazione dovesse poi concretizzarsi in futuro, il condannato *ormai estradato* in un paese terzo non vincolato dalla Convenzione non avrebbe più alcun rimedio per ottenere tutela del proprio diritto, a questo punto *irrimediabilmente* violato.

## 7. Una considerazione finale

Molte ombre, dunque, in queste sentenze della Corte, che segnano una netta battuta d'arresto nella costruzione in via pretoria di uno statuto convenzionale della responsabilità penale (e della pena stessa) non appiattito sul *minimo* già garantito in tutti gli ordinamenti europei.

Difficile sottrarsi al sospetto che la decisione della Corte sia stata condizionata dal desiderio di non aprire un nuovo fronte di conflitto con il Regno Unito, sempre più irritato a causa di recenti sentenze di Strasburgo che hanno riconosciuto altrettanti violazioni dei diritti convenzionali – soprattutto nel delicato settore delle misure di contrasto al terrorismo internazionale – anche in casi in cui i supremi giudici britannici avevano, in precedenza, ritenuto insussistenti le violazioni.

Che simili considerazioni di prudenza 'politica' possano influire sulle determinazioni dei giudici europei è, certo, comprensibile: tirare troppo la corda, in situazioni già tese, può essere pericoloso, e potrebbe innescare reazioni di rigetto già da tempo nell'aria, come la prospettiva estrema di una denuncia della Convenzione da parte del Regno Unito, a gran voce invocata da vari esponenti del partito conservatore al governo in quel paese.

Ma la materia che questa volta era in discussione, e la centralità del diritto di cui all'art. 3 nel sistema di valori incorporato nella Convenzione, avrebbero probabilmente meritato un maggiore coraggio da parte della Corte, nella difesa del valore inalienabile della dignità della persona, e in definitiva del valore della sua stessa vita: anche della dignità e della vita di chi si sia macchiato dei crimini più orrendi, al quale però il senso di umanità generalmente condiviso nel continente europeo vieta di precludere, *a priori* e in via definitiva, ogni speranza di riabilitazione per effetto di una autentica "morte civile", idonea soltanto a tranquillizzare le coscienze di chi non voglia assumersi la responsabilità di versare il sangue del colpevole mediante la sinistra pratica della pena di morte. Una "morte civile" certo più asettica, e meno cruenta della sua soppressione fisica per mano del boia: ma a conti fatti – come rilevato *in primis* da un illuminato giudice inglese, le cui limpide considerazioni abbiamo voluto poc'anzi integralmente riprodurre – non meno inumana.